



Il Regolamento UE n.995/2010 per gli operatori forestali

C. Cremonini - R. Zanuttini

Il Regolamento 995/2010 - EU Timber Regulation (EUTR) o «Regolamento Legno» - rientra tra le azioni dell'UE per contrastare il fenomeno dell'**illegalità nel settore forestale e nel commercio del legno** e derivati; pratica che dà luogo ad una serie di significative conseguenze dagli **effetti socio economici** (sfruttamento di terre e popolazioni indigene, vendita di legname per finanziare conflitti armati ecc.) e **ambientali** (cambiamenti climatici, riduzione della biodiversità).

La questione riguarda in primo luogo l'**importazione del legname** (in particolare di specie protette o sensibili) che provengono **da certi Paesi extraeuropei**, ma alcuni aspetti dell'illegalità connessa al commercio del legno sono presenti e diffusi anche in Europa e in Italia (come ad es. nel caso dell'evasione fiscale legata alla vendita "in nero" della legna da ardere).

Il Regolamento EUTR obbliga gli operatori del settore ad assumere comportamenti e misure adeguate per minimizzare il rischio di immettere legno e derivati di origine illegale sul mercato UE, indipendentemente dalla provenienza (EU o extra UE).

IL “LEGNO ILLEGALE”

Per «legno illegale» si intende la violazione della legislazione applicabile nel Paese di produzione, relativamente alle fasi di raccolta, trasporto, acquisto e vendita

Perché si taglia illegalmente?

- politica distorta
- incapacità di applicare le leggi
- corruzione diffusa
- domanda di legname elevata



con quali possibili effetti?

- a livello economico
- a livello ambientale
- a livello sociale



DEFORESTAZIONE

Dal 1990 al 2015 la superficie totale delle foreste del mondo si è ridotta di circa 130 milioni di ettari, concentrati particolarmente nelle foreste pluviali tropicali (FAO, FRA 2010).



I tagli illegali, effettuati in violazione delle leggi vigenti nei paesi di raccolta, hanno quasi sempre un impatto negativo sulle risorse forestali e sulle popolazioni locali.

Le ripercussioni sono sempre di natura:

- **Economica** (perdita di proventi e potenziali introiti legittimi)

*Il commercio di legno illegale e derivati rappresenta **uno dei crimini ambientale più redditizi** con un valore variabile tra 30 e 100 miliardi di dollari: pari al 10 -30% di quello dell'intero settore globale.*


- **Ambientale** (deforestazione, perdita di biodiversità, cambiamenti climatici)

*La deforestazione è responsabile di circa il **17% di tutte le emissioni antropiche di gas serra**, il 50% in più di quelle derivanti dal trasporto aereo, navale e terrestre.*

- **Sociale** (conflitti sull'uso delle terre, perdita di potere delle comunità locali)

*Spesso le **popolazioni indigene vengono convinte a cedere le proprie risorse forestali** a basso prezzo e funzionari locali vengono corrotti per far uscire il legno dal paese, magari in forme lavorate, più facilmente spacciabili come prodotti legali.*

VARIAZIONE SUPERFICI PER AREE FORESTALI 1990-2008



Source: FAO, 2010a, FAO, 2011 and own estimates based thereon

Figure 2-1 Regional forest area changes between 1990 and 2008.

L'80% del legname raccolto nelle foreste di alcune aree tropicali è senza regolari permessi di taglio

Il 20% del legname importato nell'Unione Europea proviene da risorse illegali (Parlamento Europeo, 2010)

Il 15% del legname destinato a fini energetici importato nell'Unione Europea proviene da fonti illegali, prevalentemente da Russia, Indonesia e Cina (WWF, 2006).

Dal 2009 l'Italia è il principale importatore di legname in Europa e il quarto al Mondo !



Il Regolamento UE n° 995/2010 nasce a seguito di **pressioni di vario tipo** per fermare la pratica dell'importazione/immissione di legno illegale

La Commissione europea, tuttavia:

- ne **prevede l'applicazione anche per il legno di produzione UE**
- ha impiegato **vari anni per definire un quadro di riferimento legislativo** (e non ancora del tutto operativo)
- fornisce indicazioni di carattere generale e **delega agli interessati la responsabilità di dimostrare il rispetto delle regole**
- **introduce il Regolamento in un momento** particolarmente **critico** e di debolezza per le imprese del settore
- **non sembra ancora in grado di gestire il sistema** in maniera efficiente e di renderne omogenea l'applicazione nei diversi Paesi UE.

Il Regolamento UE n. 995/2010 è **vigente** in tutti i 28 Paesi
dal 3 marzo 2013

Esso riguarda:

il legno e prodotti derivati secondo la classificazione della nomenclatura combinata di cui all'Allegato del Regolamento CEE 2658/87 (riportata anche nel Reg. 995/10).


Esclude dal suo campo di applicazione:

- la carta stampata, il legno riciclato, bambù e alcuni prodotti finiti,
- tutto ciò che è oggetto di **autoconsumo** e non viene immesso nel mercato,
- i prodotti dotati di licenze FLEGT o CITES (Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione).



Il Regolamento UE n° 995/2010 individua più figure a cui corrispondono differenti adempimenti e responsabilità:

- **Autorità Competente**
- **Organismi di Monitoraggio**
(o di Controllo)
- **Operatori / Commercianti**



Chi sono i soggetti della filiera coinvolti?

Il Regolamento si applica alla filiera del legno a vari livelli, interessando in particolar modo due macro-categorie di figure economiche:

- a) gli “**operatori**”, ovvero coloro che immettono per primi legno e prodotti derivati nel mercato europeo (**proprietari boschivi, imprese di utilizzazione, importatori ecc..**)
- b) i “**commercianti**”, ovvero coloro che acquistano e rivendono legno e prodotti derivati già immessi sul mercato UE (**imprese di trasformazione, rivenditori ecc..**).



Proprietario forestale



Vende il bosco in piedi



Ditta boschiva



OPERATORE



Segheria



COMMERCIANTE

NON SOGGETTO EUTR

Immissione sul mercato

Attenzione: uno stesso soggetto può essere operatore e/o commerciante

Proprietario forestale



Ditta boschiva esegue il taglio (terzista)

**NON SOGGETTI
EUTR**

Segheria



OPERATORE

*Immissione sul
mercato*

Cosa impone il Regolamento UE n° 995/2010?

Vieta l'immissione di legno illegale nel mercato UE.

Obbliga gli Operatori ad adottare un Sistema di Dovuta Diligenza (SDD) basato su registrazioni e misure necessarie per la verifica della legalità dei prodotti commercializzati.

Richiede agli Operatori e ai Commercianti di assicurare una tracciabilità dei flussi commerciali (in primo luogo, di conservare le informazioni su fornitori e clienti).

IN SINTESI

STEP 1 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

Descrizione del prodotto (nome commerciale, tipo, nome comune e, ove possibile, nome scientifico completo della specie legnosa);
Paese di provenienza (se del caso, la regione subnazionale da cui ha origine il legname);
concessione di taglio, quantità, nome e indirizzo del fornitore e dei clienti;
ogni altro documento utile ad attestare la conformità con la legislazione vigente applicabile.

STEP 2 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Rispetto della legislazione applicabile (certificazione forestale o altri schemi verificati di parte terza);
prevalenza di taglio illegale per alcune specie legnose/aree geografiche;
prevalenza di pratiche illegali; sanzioni ONU/UE e conflitti armati;
complessità della catena di approvvigionamento.

RISCHIO TRASCURABILE

STEP 3 - MITIGAZIONE DEL RISCHIO

Adozione di ulteriori procedure adeguate e proporzionate al livello di rischio:
informazioni e documenti supplementari;
verifiche *in situ* (audit), preferibilmente di parte terza.

RISCHIO TRASCURABILE

IMMISSIONE NEL MERCATO UE

RISCHIO NON

RISCHIO PERMANENTE NON

**NO
IMMISSIONE**



Il Regolamento UE n. 995/2010 prevede che i **controlli** sulla sua corretta applicazione siano eseguiti a vari livelli.

Ciò implica il supporto di

un'**Autorità Competente**, ossia un Organismo nazionale nominato **in ciascun Paese membro dell'UE** con funzione di supervisore.

Organismi di Monitoraggio (o di Controllo), riconosciuti dalla **Commissione Europea**.

Questi sono **Enti privati** che forniscono agli operatori UE un servizio di assistenza tecnica (a pagamento) che include l'uso di uno specifico **Sistema di Dovuta Diligenza (SDD)** finalizzato alla valutazione del rischio di immettere sul mercato legname e derivati di origine illegale.

L'Operatore può scegliere di adottare un proprio SDD o ricorrere a quello messo a punto da un Organismo di Monitoraggio.

Obblighi dell'operatore: mantenimento del Sistema di Dovuta Diligenza (SDD)

Articolo 4 del Regolamento UE 995/2010:

3. Ciascun operatore mantiene e valuta periodicamente il SDD che utilizza, salvo il caso in cui ricorra ad un sistema di dovuta diligenza messo a punto da un organismo di controllo. I sistemi di supervisione esistenti ai sensi della legislazione nazionale e qualsiasi meccanismo volontario di catena di custodia rispondenti ai requisiti del presente regolamento possono fungere da base per il sistema di dovuta diligenza.

Gli operatori che si limitano a commercializzare prodotti nazionali hanno bisogno di Sistemi di DD abbastanza semplici, data la brevità delle catene di approvvigionamento e la disponibilità di informazioni sufficienti a valutare adeguatamente il rischio di illegalità: nella maggior parte dei casi, si richiede soltanto l'attenta documentazione di attività e procedure abituali. I meccanismi volontari di CoC (certificazione forestale) semplificano ulteriormente la realizzazione degli SSDD.

Obblighi dell'operatore: applicazione del SDD

- Articolo 2 del Regolamento UE 607/2012:

1. Gli operatori applicano il sistema di dovuta diligenza a ciascun tipo specifico di legno o di prodotto da esso derivato fornito da un determinato fornitore entro un periodo non superiore a 12 mesi, a condizione che le specie di alberi, il paese o i paesi da cui il legno proviene o, se del caso, la o le regioni subnazionali e la o le concessioni di taglio rimangano invariati.

2. Il primo paragrafo non pregiudica l'obbligo dell'operatore di mantenere misure e procedure che consentano l'accesso alle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010 concernenti ciascuna partita di legno e di prodotti da esso derivati commercializzata dall'operatore.

Obblighi dell'operatore: Tenuta dei registri

- Articolo 5 del Regolamento UE 607/2012:

1. Le informazioni concernenti l'approvvigionamento degli operatori di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010 e l'applicazione di procedure di attenuazione del rischio, sono documentate in appositi registri che vengono conservati per cinque anni e messi a disposizione dell'autorità competente per i controlli.

2. Nell'applicare il sistema di dovuta diligenza, gli operatori sono in grado di dimostrare le modalità con cui le informazioni raccolte sono state verificate rispetto ai criteri di rischio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 995/2010, le modalità con cui è stata adottata una decisione relativa a misure di attenuazione del rischio e le modalità con cui l'operatore ha determinato il grado di rischio.

Cosa è stato fatto in Piemonte?

La Regione Piemonte ha voluto accompagnare le imprese boschive (che ai sensi del Regolamento hanno il ruolo di Operatore) nell'adeguamento al Reg. EUTR attraverso **azioni di informazione, formazione** (linee guida, e-book, video, corso online e app) e la **predisposizione di procedure** (modelli di comunicazione) e **delibere** mirate a soddisfarne e documentarne il recepimento

(in modo da consentire lo SVILUPPO DI UN SDD senza la necessità di ricorrere a consulenti esterni o di dover adottare quello messo a disposizione - a pagamento - da un Organismo di Monitoraggio).

Le prescrizioni previste dal Regolamento UE n. 995/2010 **valgono anche per l'arboricoltura da legno**, ovvero sia per il legname proveniente dalla pioppicoltura tradizionale sia per quello di latifoglie di pregio coltivato in impianti specializzati a ciclo medio-lungo o riferibili alla *Short Rotation Forestry*.



La Legge forestale regionale n. 4/09 (articolo 3, comma 3) non include infatti l'arboricoltura da legno nella definizione di bosco, tuttavia **questa distinzione non viene applicata** dal Reg. UE n° 995/2010.

Negli altri Paesi UE non sussiste infatti una distinzione tra legname coltivato fuori foresta e quello di provenienza forestale.

Come suggerito dal Corpo Forestale dello Stato, Ispettorato Generale, Servizio II, Divisione 5 al Comando Regionale del Piemonte con nota fornita nel maggio 2013, si invitano, in entrambi i casi, gli Operatori a presentare la comunicazione semplice, anche se non richiesta ai sensi della normativa forestale vigente in Piemonte, in quanto essa può fungere da documento di base ai fini dell'applicazione del Sistema di Dovuta Diligenza.

È necessario quindi applicare le prescrizioni del Regolamento UE n. 995/2010 anche al legno raccolto in impianti di arboricoltura.

Decreto Legislativo n. 178 del 30 ottobre 2014

Il 25 dicembre 2014 è ufficialmente entrato in vigore il D.Lgs n. 178 del 30 ottobre 2014 che:

- **individua** (conferma) **nel Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali l'Autorità Competente** preposta all'attuazione dei Regolamenti Europei FLEGT ed EUTR; questa si avvale del Corpo Forestale dello Stato per i relativi controlli e cura i rapporti con la Commissione europea e gli Organismi di Monitoraggio;
- **prevede l'istituzione di un Registro degli Operatori**, tenuto dal MIPAAF e diverso dall'Albo regionale delle imprese boschive;
- **prevede l'istituzione di una Consulta** FLEGT ed EUTR;
- **determina le sanzioni** in caso di violazione dei Regolamenti FLEGT e EUTR (cfr. prospetto nella slide successiva).

Sanzioni (D.Lgs. N. 178 del 30.10.2014)

Soggetto	Violazione	Sanzione
Operatore	Immettere per la prima volta nel mercato UE legno o prodotti derivati violando la legislazione del Paese di Produzione	Ammenda da 2.000 a 50.000 Euro o arresto da 1 mese a un anno e confisca del legno o prodotti derivati
Operatore	Se dai fatti deriva un danno di particolare effetto per l'ambiente, si applica un' aggravante	Le sanzioni di ammenda e arresto si applicano congiuntamente ed è sempre disposta la confisca del legno e prodotti derivati
Operatore	Mancata evidenza, attraverso la documentazione e le informazioni riportate negli appositi registri, di aver posto in essere e correttamente mantenuto le misure e procedure del sistema di Dovuta Diligenza, anche nel caso di ricorso ai sistemi di valutazione del rischio predisposti da MO riconosciute	Sanzione amministrativa da 5 a 5.000 Euro ogni 100 kg di merce, con un minimo di 300 Euro ed un massimo di 1.000.000 Euro
Operatore	Assenza, irregolarità o rifiuto di mettere a disposizione degli organi di controllo gli appositi registri (art. 5 del Regolamento di esecuzione UE n. 607/2012)	Sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 Euro
Operatore	Omessa iscrizione al Registro degli Operatori	Sanzione amministrativa da 500 a 1.200 Euro
Commerciante	Mancata conservazione per almeno 5 anni dei nominativi e indirizzi dei fornitori e clienti del legno e dei prodotti da esso derivati completi delle indicazioni qualitative e quantitative delle singole forniture o rifiuto di fornire le informazioni richieste dagli organi di controllo	Sanzione amministrativa da 150 a 1.500 Euro
NOTE	Tutte le violazioni fanno salvo il fatto che costituiscano più grave reato; le sanzioni amministrative vengono irrogate dal MIPAAF attraverso il CFS.	

Registro nazionale degli Operatori

Si attende la pubblicazione di specifici Decreti legislativi finalizzati a stabilire le modalità operative per l'istituzione del **Registro nazionale degli Operatori** previsto dal D.Lgs. n. 178 del 30.10.2014 (requisiti per l'iscrizione al registro, modalità di gestione, corrispettivo dovuto per l'iscrizione e indicazioni per il versamento del dovuto) e per i **controlli** da parte dell'Autorità Competente.

Attualmente si ipotizza che il quadro legislativo nazionale possa completarsi, e le prime verifiche in campo sugli Operatori avere inizio, entro l'estate 2015.



Organismi di Monitoraggio (MO)

Conformemente alle prescrizioni del Regolamento EUTR e del Regolamento UE n. 363/2012, **ad oggi sono stati riconosciuti dalla Commissione Europea, nove Organismi di Monitoraggio (MO)**, di cui due operano esclusivamente in Italia: Conlegno e Icila.



E' attualmente in corso una prima revisione del Regolamento EUTR che dovrebbe prendere in esame il ruolo delle certificazioni forestali, l'ampliamento dell'elenco dei prodotti ai quali si applica, l'armonizzazione delle sanzioni e controlli e più in generale del Regolamento stesso fra i diversi Paesi UE. Appare infatti fondamentale un effettivo coordinamento europeo delle Autorità Competenti e l'applicazione di sanzioni omogenee all'interno dell'UE.

Conclusioni 1

Sempre più spesso **nuovi vincoli legislativi** (obbligatori) derivano dall'entrata in vigore di Regolamenti europei (che hanno un percorso di recepimento automatico e si posizionano ad un livello giuridico complementare a quelli imposti in ambito nazionale o regionale, con i quali devono integrarsi).

L'introduzione del Reg. EUTR si sta verificando (peraltro con lentezza e vari aspetti non sempre chiari) in un periodo cui le **imprese** del settore sono **impegnate a reagire ad una lunga crisi economica** e rischia quindi di essere considerato tra le attività di priorità secondaria; tuttavia **le sanzioni previste** in caso di irregolarità **sono severe**.

Conclusioni 2

Il Regolamento EUTR obbliga in primo luogo a **documentare l'origine del legname** e dei prodotti derivati ed a tracciarne il percorso **attraverso le catene di approvvigionamento e successiva distribuzione** per assicurare il rispetto delle leggi applicabili.

Lo scopo principale è **far emergere le pratiche illegali** presenti nelle filiere del legno e in tal senso **gli operatori corretti dovrebbero trarne vantaggi**. E' presumibile che crescerà anche la sensibilità comune sull'argomento, **miglioreranno le informazioni su raccolta e commercio nonché la domanda di legno locale**.

L'inizio dei controlli in Italia consentirà di rendere effettiva l'applicazione del Regolamento EUTR e di capirne l'approccio nei confronti degli operatori impegnati nella raccolta delle risorse



INDICAZIONI AGLI OPERATORI FORESTALI

PER L'APPLICAZIONE
DEL REGOLAMENTO (UE) N. 995/2010
"European Timber Regulation (EUTR)"

DOVUTA DILIGENZA NELLA FILIERA LEGNO

